

OGGETTO	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TAR CALABRIA-SEZIONE DI CATANZARO DAL COMUNE DI CROTONE CONTRO LA REGIONE CALABRIA E NEI CONFRONTI DEL CORAP CON RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE E RICHIESTA DI DECRETO PRESIDENZIALE DI SOSPENSIONE NOTIFICATO AL CORAP A MEZZO SERVIZIO POSTALE SPEDITO IN DATA 08/09/2016. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	---

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 29/09/2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l'altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 31/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;

VISTI:

- il ricorso con istanza cautelare e richiesta di decreto presidenziale di sospensione, notificato al CORAP a mezzo servizio postale e risultante spedito l'8/09/2016, con cui il Comune di Crotona ha convenuto in giudizio la Regione Calabria ed il CORAP innanzi al TAR Calabria – Sezione di Catanzaro per ottenere l'annullamento, previa sospensione: "del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 115 del 29/06/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 02/08/2016, recante <<Istituzione del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) ed adempimenti per l'avvio operativo>>; della delibera della Giunta regionale n. 153 del 17/04/2014, mai notificata, e solo ove essa vada interpretata nel senso di non osservare la procedura per la fusione societaria prevista dal codice civile; di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, eventualmente non conosciuto, con cui la Regione Calabria ha disposto di non osservare la procedura per la fusione societaria prevista dal codice civile; di ogni altro atto, successivo, non conosciuto, adottato dal Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in materia di accorpamento dei preesistenti Consorzi provinciali, esecutivo del DPGR n. 115/2016";
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;
- il parere dell'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile;

RITENUTO, pertanto:

- in forza della L.R. n. 24/2013 e dei DPGR nn. 112/2016 e 115/2016 in premessa citati, di non avvalersi delle procedure di mediazione e di costituirsi nel giudizio promosso dal

Comune di Crotona innanzi al TAR Calabria – Sezione di Catanzaro, meglio indicato in premessa, per la tutela dei diritti e degli interessi consortili e per resistere al suddetto ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al Legale interno Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 7/2016, viene determinato considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, con riferimento al valore di causa indeterminabile;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nel giudizio promosso con ricorso con istanza cautelare e richiesta di decreto presidenziale di sospensione notificato dal Comune di Crotona nei confronti della Regione Calabria e del CORAP innanzi al TAR Calabria – Sezione di Catanzaro, meglio descritto in preambolo, per resistere nel predetto giudizio.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al Legale interno Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 7/2016, viene determinato considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, con riferimento al valore di causa indeterminabile.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

